

REGOLAMENTO DI AMMISSIONE

CAMPIONATO DI

SUPERLEGA



STAGIONE SPORTIVA 2026-2027

INDICE

PREMESSA	2
ART. 1 – COMMISSIONE DI AMMISSIONE AL CAMPIONATO	2
ART. 2 – DOMANDA DI AMMISSIONE E RINNOVO DELL'ADESIONE ALLA LEGA	2
ART. 3 – DOCUMENTAZIONE	3
ART. 4 – CONTROLLO PAGAMENTO COMPENSI TESSERATI	7
ART. 5 – CONTROLLI DURANTE LA STAGIONE SPORTIVA.....	8
ART. 6 – GARANZIE FINANZIARIE.....	11
ART. 7 – SANZIONI	13
ART. 8 – TERMINI.....	15
ART. 9 – VERSAMENTI	15
ART. 10 – ISTRUTTORIA E DECISIONE	16
ART. 11 – AMMISSIONE AL CAMPIONATO	16
ART. 12 – SOCIETÀ RISERVA	17
ART. 13 – SOCIETÀ RINUNCIATARIE O NON AMMESSE PER MANCANZA DEI REQUISITI.....	18
ART. 14 – CESSIONE DEL DIRITTO SPORTIVO.....	18

Premessa

1. Potranno iscriversi al Campionato di SuperLega **2026/2027** le Società classificate dal **primo** all'**undicesimo** posto del Campionato di SuperLega 2025/2026 e la **Società neopromossa** dal Campionato di Serie A2 2025/2026.
2. Le Società dovranno presentare la domanda di ammissione e saranno iscritte alla SuperLega dopo avere adempiuto a tutte le disposizioni emanate dalla Lega Pallavolo Serie A e dalla FIPAV in materia.
3. Nel presente Regolamento si intende per:
 - **FIPAV**: Federazione Italiana Pallavolo;
 - **FIVB**: Federazione Internazionale di Pallavolo;
 - **CEV**: Confederazione Europea di Pallavolo;
 - **Commissione**: Commissione di Ammissione al Campionato;
 - **Lega**: Consorzio Lega Pallavolo Serie A Maschile;
 - **SuperLega**: il massimo Campionato nazionale di pallavolo maschile;
 - **Società**: Società sportiva dilettantistica avente titolo sportivo di partecipare alla SuperLega **2026/2027** e che ne presenta richiesta ai sensi del presente Regolamento;
 - **Tesserati della rosa della prima squadra**: almeno **23** persone: *minimo 13 atleti, minimo 3 allenatori, 1 fisioterapista, 1 medico sociale, 1 scoutman, 1 preparatore atletico, 1 team manager, 2 altri collaboratori a scelta (dirigente e/o collaboratore appartenente allo staff tecnico e/o atleta).*

Art. 1 – Commissione di Ammissione al Campionato

1. La Commissione di Ammissione al Campionato **2026/2027** è nominata dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dall'art. 20 dello Statuto di Lega. Resta in carica per l'anno sportivo di riferimento.
2. Alla citata Commissione dovranno essere trasmesse le domande di partecipazione alla SuperLega ai sensi di quanto previsto dagli artt. 8 e ss. del Regolamento Gare FIPAV.
3. Alla Commissione di Ammissione Campionati sono attribuiti tutti i compiti ed i poteri previsti dal presente Regolamento.
4. La Commissione di Ammissione ai Campionati Serie A ha sede presso la Lega Pallavolo Serie A Maschile in Bologna, via Rivani n. 6.

Art. 2 – Domanda di ammissione e rinnovo dell'adesione alla Lega

1. Le Società indicate in premessa dovranno far pervenire alla Commissione la documentazione di cui al successivo art. 3, con le modalità indicate all'art. 8, entro e non oltre le **ore 14.00 del 23 giugno 2026**.
2. Per la partecipazione alla SuperLega è richiesta la costituzione in forma di società sportiva di capitali dilettantistica e la nomina dell'Organo di controllo (collegiale o monocratico) o del Revisore sia per le Società richiedenti che già detengono il titolo, sia per le Società cessionarie del titolo medesimo.

3. Le Società aventi titolo a partecipare alla SuperLega dovranno avere un capitale sociale minimo di euro **120.000 (centoventimila)** interamente sottoscritto e versato alla data di presentazione della domanda di ammissione.
4. In ogni caso il capitale sociale risultante dalla situazione patrimoniale di cui all'art. 3 lettera e) non dovrà essere inferiore a due terzi dello stesso in conseguenza di perdite pregresse o correnti. Nel caso in cui dalla situazione patrimoniale ed economica redatta al **30/04/2026** risultassero perdite che riducono il capitale di oltre un terzo, o sotto i limiti di legge, la Società dovrà provvedere a ricostituire il capitale sociale al minimo previsto dal presente regolamento entro la data di presentazione della documentazione (**23 giugno 2026**) attestando i versamenti effettuati o i provvedimenti assunti (copie delle contabili di versamento e delle delibere), pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7 del presente Regolamento. Si evidenzia, al riguardo, che non saranno considerate le perdite di cui all'art. 3, comma 1 *ter* del D.L. n. 228/2021, come modificato dalla L. n. 15/2022, (tali perdite dovranno essere ripianate entro il 2026; bilancio da approvare nel 2027).
5. Le Società:
 - a. avente titolo a partecipare alla SuperLega neopromossa dalla Serie A2 o per integrazione ove necessario, dovrà provvedere all'aumento del capitale sociale per raggiungere il minimo previsto di euro **120.000 (centoventimila)** con relativa sottoscrizione e versamento entro e non oltre la data del **31/12/2026**. Tale Società dovrà depositare presso la Lega entro il **14/01/2027** la documentazione attestante l'avvenuto adempimento di quanto sopra indicato. Il mancato rispetto dell'improrogabile termine del **31/12/2026**, così come il mancato deposito della documentazione, comporterà l'applicazione a carico della Società inadempiente delle sanzioni previste dall'art. 7 del presente Regolamento. Per tale società resta fermo quanto specificato nel comma 4) con riferimento alle perdite;
 - b. cessionarie del titolo sportivo di SuperLega dovranno possedere tutti i requisiti (ivi compresi quelli relativi alla natura giuridica ed al capitale sociale pari a euro **120.000 (centoventimila)**), che dovrà essere interamente versato e sottoscritto alla data di presentazione della documentazione di iscrizione, nonché rispettare tutti gli adempimenti previsti dall'art. 14 del presente Regolamento.

Art. 3 – Documentazione

1. Le Società aventi titolo sportivo a partecipare al Campionato di SuperLega dovranno depositare la seguente documentazione, sottoscritta in originale:
 - a) domanda di rinnovo dell'adesione al Consorzio Lega Pallavolo Serie A, con relativa attestazione del versamento della quota di rinnovo (**Mod.1**);
 - b) domanda di prima adesione alla Lega, obbligatorio solo per le Società che non hanno fatto parte del Consorzio Lega Pallavolo Serie A maschile nella stagione **2025/2026** con relativa attestazione del versamento della quota di

- adesione (**Mod.1 bis**) e del corrispettivo a titolo di contributo di prima iscrizione deliberato dalla Lega per tale stagione sportiva (**Mod.1 ter**);
- c) domanda di ammissione alla SuperLega (**Mod.2**);
 - d) attestazione del versamento della tassa di iscrizione alla SuperLega da effettuare in FIPAV e documentazione attestante il versamento della tassa di affiliazione, di riaffiliazione e di eventuale acquisizione del titolo sportivo, per la stagione **2026/2027 (Mod. 3)**. Tali versamenti dovranno essere effettuati con carta di credito, entro la data prevista per l'iscrizione del **23 giugno 2026**, accedendo alla sezione *Tesseramento Società* su Fipav Online);
 - e) situazione patrimoniale e relativo conto economico redatto alla data del **30/04/2026** con evidenza del risultato di periodo a tale data su uno schema fornito dalla Lega, sottoscritto dal Legale Rappresentante della Società e dall'Organo di controllo o dal Revisore (**Mod.4**), corredata: **a)** dal verbale di Assemblea, ove esistente, di cui all'art. 2, comma 4, che precede; **b)** da un **parere fornito dall'organo di controllo o dal revisore** in ordine alla sussistenza del presupposto della continuità aziendale. In caso di giudizio negativo, o qualora venga dedotta l'impossibilità ad esprimere un giudizio, dovrà essere depositata una successiva relazione con la quale l'organo amministrativo documenti e dichiari, sotto propria responsabilità, la sussistenza della continuità aziendale;
 - f) dettaglio dei crediti e debiti esposti in bilancio, limitatamente alle tipologie indicate negli schemi predisposti dalla Lega, con indicazione delle relative date di scadenza, sottoscritti dal Legale Rappresentante della Società e dall'Organo di Controllo o dal Revisore (**Mod.5 e Mod.5 bis**);
 - g) dettaglio, sul modulo predisposto dalla Lega (**Mod.6**), degli eventuali debiti esistenti nei confronti dell'erario e, in particolare:
 - I. dei debiti non ancora scaduti alla data del **30/04/2026** con indicazione delle relative causali e date di scadenza, nonché dei debiti già scaduti alla stessa data;
 - II. degli eventuali debiti nei confronti dell'erario già scaduti alla data del **31/12/2025**, ivi compresi quelli per i quali è ancora possibile il ravvedimento operoso;
 - III. degli eventuali debiti nei confronti dell'erario oggetto di rateizzazioni comunicate alle Commissioni di Ammissione al Campionato nominate nella stagione sportiva **2025/2026** e precedenti.
- Il modulo innanzi indicato dovrà essere sottoscritto dal Legale Rappresentante della Società e dall'Organo di controllo o dal Revisore. In caso di esistenza dei debiti indicati sub lett. g) II. e III. che precede il modulo dovrà essere corredato, alternativamente, o dalla documentazione comprovante il pagamento integrale di tali debiti, ovvero dalla documentazione attestante l'integrale rateizzazione di tali debiti, nonché il regolare e tempestivo pagamento delle relative rate scadute, oppure, dalla documentazione attestante l'apertura di un contenzioso con l'Agenzia delle

Entrate (e/o con il suo Concessionario) per il disconoscimento del credito da quest'ultima eventualmente reclamato.

In mancanza della suddetta documentazione le Società dovranno depositare, nei termini previsti dal presente articolo, una garanzia finanziaria, a favore della Lega, di importo pari al totale dei debiti sub nn. II. e III. per i quali non sia stata fornita idonea documentazione (ad esempio: totale debiti scaduti alla data del **31/12/2025** € 50.000,00; totale debiti relativi a vecchie rateizzazioni € 50.000,00; importo complessivamente rateizzato € 80.000,00; importo garanzia finanziaria € 20.000,00, maggiorato delle eventuali rate di dilazione scadute e non pagate), che sarà escussa nei termini e nelle modalità descritte dall'art. 5 (ii) del presente Regolamento, pena la non ammissione al Campionato SuperLega **2026/2027 (Mod.8 bis)**;

- h) copia del fascicolo relativo all'ultimo bilancio approvato dall'organo competente, come depositato presso il Registro delle Imprese, completo di Bilancio e Nota Integrativa, Relazione sulla Gestione, Relazione dell'Organo di Controllo o del Revisore, verbale dell'Assemblea di approvazione del bilancio corredato dalle relative relazioni accompagnatorie (relazione del C.d.A.), nonché copia dell'ultima dichiarazione annuale IVA presentata (la dichiarazione IVA non deve essere presentata dalle Società che abbiano optato nel precedente esercizio per il regime di cui alla Legge 398/91). Per le Società neocostituite che acquisiscono il titolo andrà depositato l'inventario di apertura (**Mod.7**);
- i) garanzia finanziaria mediante deposito di garanzia bancaria a prima richiesta a favore della Lega (**Mod.8**):
 - per le Società che hanno disputato il Campionato di SuperLega nell'anno sportivo **2025/2026**, nonché per la Società neopromossa dal Campionato di Serie A2 e/o per la Società eventualmente integrata da quest'ultimo Campionato, di importo pari ad euro **100.000 (centomila)**;
 - per le Società cessionarie del titolo la garanzia finanziaria sarà sempre pari ad euro **200.000 (duecentomila)**, senza possibilità di riduzione, fatta eccezione per le ipotesi disciplinate dall'art. 14, commi 11 e 17;
- j) deposito della dichiarazione, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto della Lega, attestante l'elenco dei dirigenti tesserati, oltre al Presidente, incaricati ed aventi poteri a partecipare con diritto di voto alle assemblee di Lega. **Alla dichiarazione dovrà essere allegata la relativa deliberazione autorizzativa del C.d.A./Assemblea (Mod.9)**;
- k) visura camerale di data non antecedente il **30/04/2026** da cui: (i) si ricavano i nominativi dei possessori delle azioni, nel caso di Società costituite nella forma di S.p.A., delle quote, nel caso di Società a responsabilità limitata; (ii) risulti che la società non sia in liquidazione o non abbia procedure concorsuali in corso, la natura giuridica della stessa, gli amministratori, i poteri degli stessi, il

capitale deliberato e quello versato, l'Organo di controllo o il Revisore (**Mod.10**);

- l) copia del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo (a cui vanno aggiunte le verifiche del soggetto incaricato del controllo contabile se diverso dai Sindaci) relativo agli ultimi **12 mesi** e copia delle eventuali delibere di Assemblea Straordinaria avvenute nel medesimo periodo (**Mod.11**);
 - m) dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 196/03 e del GDPR UE 2016/179 redatta su apposito modulo fornito dalla Lega (**Mod.12**);
 - n) dichiarazione di disponibilità di un impianto di gioco - che dovrà essere omologabile nel rispetto dei regolamenti Lega/FIPAV - redatta su apposito modulo predisposto dalla Lega, sottoscritto sia dal proprietario e/o ente/soggetto gestore dell'impianto che dalla Società (**Mod.13**). La capienza dell'impianto di gioco, pari a minimo **3.000 posti a sedere**, dovrà essere attestata inderogabilmente con le modalità previste dall'apposito Regolamento di Lega, ovvero mediante produzione del Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco o dal certificato rilasciato dalla competente Commissione di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli (avente data successiva al 18.3.1996);
 - o) dichiarazione in cui la Società si impegna, a pena di decadenza dall'ammissione alla SuperLega, ad aver tesserato alla data del **30/09/2026** almeno **12** atleti di cui almeno **sei** che posseggano ciascuno una o più delle seguenti caratteristiche:
 - I. abbiano disputato, entrando effettivamente in campo, nell'ultima stagione sportiva almeno il **50%** delle gare nel Campionato di precedente appartenenza della Società o nel Campionato in cui si chiede l'ammissione;
 - II. abbiano disputato, qualora si tratti di atleti provenienti da Federazione straniera, nella stagione precedente almeno il **50%** delle partite del Campionato di massima divisione del Paese di appartenenza della Società per la quale aveva sottoscritto il precedente tesseramento;
 - III. siano effettivamente entrati in campo in almeno una partita ufficiale della nazionale seniores di appartenenza nella stagione **2025/2026 (inteso fino al 30/09/2026)**;
- La perdita di uno dei requisiti previsti nel presente punto, sia all'inizio che durante il Campionato, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7 del presente Regolamento (**Mod.14**).
2. La Commissione, nel caso in cui dall'esame dei documenti depositati emergessero dati incompleti e/o contraddittori, ove ne riscontrasse la necessità, potrà richiedere chiarimenti o ulteriore documentazione alle Società.

Art. 4 – Controllo pagamento compensi tesserati

1. Ai fini dell'ammissione al Campionato di SuperLega **2026/2027** le Società dovranno attestare, mediante deposito dell'apposito modulo (**Mod. 15**), debitamente sottoscritto da tutti i "tesserati della rosa della prima squadra", di aver loro corrisposto, alla data del **23/06/2026**, il **90%** del totale del compenso lordo complessivamente pattuito (individualmente conteggiato) per la stagione **2025/2026**. Le Società che non avranno provveduto al pagamento della suddetta percentuale di compensi pattuiti per l'intera stagione 2025/2026 non saranno, pertanto, iscritte al Campionato di SuperLega **2026/2027**. Si precisa, al riguardo, che eventuali accordi tra Società e tesserati della rosa della prima squadra che prevedano il pagamento anche solo di una parte del 90% dei compensi pattuiti con riferimento alla stagione **2025/2026** oltre il termine del **23/06/2026** non saranno considerati validi ai fini dell'ammissione al Campionato.
2. In mancanza della firma di un tesserato sul **Mod. 15** la Commissione potrà prendere in considerazione anche la produzione degli attestati dei versamenti dei compensi lordi o forme equivalenti, purché legalmente idonee.
3. All'interno di tale dichiarazione dovranno essere inseriti anche i "tesserati della rosa della prima squadra" che abbiano interrotto, per qualsivoglia motivo (trasferimento presso altro sodalizio, recesso unilaterale dal contratto, etc.), il rapporto di collaborazione sportiva con il sodalizio nel corso della stagione sportiva.
4. Le Società, ivi compresa quella neopromossa dalla Serie A2, che alla data del **23/06/2026 non depositeranno** il modulo di cui sopra (**Mod.15**) non saranno iscritte al Campionato di Superlega **2026/2027**.
5. I "tesserati della rosa della prima squadra", entro le **ore 12.00** del **24/06/2026**, potranno depositare presso la Commissione una lettera informativa in cui dovranno specificare l'esatta percentuale del compenso lordo percepito sino a tale data. A seguito delle segnalazioni, la Commissione disporrà dei più ampi poteri istruttori per verificarne la veridicità. In particolare, avrà la facoltà di richiedere alle parti interessate la produzione di ulteriori documenti e/o disporre la convocazione delle stesse. In caso di dichiarazione mendace o errata, rispetto a quanto indicato dell'apposito modello (**Mod. 15**), la posizione della Società sarà riqualificata di diritto dalla Commissione al fine di verificare se la stessa sia in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo. In caso di dichiarazione mendace saranno applicate nei confronti delle Società le sanzioni previste dall'art. 7 del presente Regolamento.
6. Ai fini del calcolo delle percentuali di cui ai precedenti punti, non si terrà conto dell'eventuale contenzioso con non più di **2 (due)** "tesserati della rosa della prima squadra", a condizione che lo stesso sia stato formalmente avviato, anche a livello stragiudiziale, entro e non oltre il **09 giugno 2026**. Tuttavia, costoro, entro la data del **15 giugno 2026**, potranno richiedere la convocazione della Camera di Conciliazione della Lega che dovrà concludere i propri lavori entro il **19 giugno 2026**. In caso di mancata conciliazione verrà redatto un verbale nel quale

saranno succintamente riportate le posizioni espresse dalle parti e gli eventuali documenti da queste ultime esibiti. Tale verbale, e relativi documenti, saranno trasmessi alla Commissione, la quale valuterà se tenere conto, o meno, dei debiti in contestazione sempre ai fini del calcolo delle percentuali di cui sopra.

7. Alle Società neo-affiliate cessionarie del titolo sportivo, fermo l'obbligo di prestare la garanzia finanziaria di importo pari a quello indicato all'art. 3 lett. i), non si applicano le disposizioni del presente articolo, non sussistendo situazioni pregresse.

Art. 5 – Controlli durante la stagione sportiva

1. La Commissione Ammissione Campionati provvederà a verificare, nel corso del Campionato, il rispetto, da parte delle Società partecipanti al Campionato di SuperLega, dell'obbligo di tempestivo ed integrale pagamento:

- a. dei compensi pattuiti con i "tesserati della rosa della prima squadra";
- b. delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali dovuti con riferimento ai compensi erogati in favore dei "tesserati della rosa della prima squadra" nel periodo di riferimento;
- c. delle rate scadute previste nei piani dilazione (ove esistenti) relativi ai debiti erariali.

2. Controllo pagamento compensi tesserati.

- 2.1. Al fine di consentire il controllo del pagamento dei **compensi dei tesserati** le Società dovranno depositare in Lega, con le medesime modalità indicate nell'art. 4 che precede, le dichiarazioni (**Mod.15**) attestanti la percentuale dei compensi lordi maturati (con esclusione, quindi, dei ratei relativi ai compensi non ancora scaduti, ovvero che scadono successivamente alle date indicate nel presente Regolamento) e corrisposte a favore dei "tesserati della rosa della prima squadra", esclusi gli eventuali premi. In particolare:

2.1.1. stagione sportiva 2025/2026:

- a. entro e non oltre il **20 luglio 2026** dovranno essere depositate le dichiarazioni attestanti il tempestivo pagamento del **100%** del totale dei compensi lordi complessivamente pattuiti (individualmente conteggiati) dai "tesserati della rosa della prima squadra" (**saldo stagione sportiva 2025/2026**);

2.1.2. stagione sportiva 2026/2027:

- a. entro e non oltre il **20 dicembre 2026** dovranno essere trasmesse le dichiarazioni attestanti il tempestivo ed integrale pagamento dei compensi dovuti per il primo bimestre (mensilità di ottobre e novembre 2026);
- b. entro e non oltre il **20 febbraio 2027** dovranno essere trasmesse le dichiarazioni attestanti il tempestivo ed integrale pagamento dei compensi dovuti per il secondo bimestre (mensilità di dicembre 2026 e gennaio 2027);
- c. entro e non oltre il **20 aprile 2027** dovranno essere trasmesse le dichiarazioni attestanti il tempestivo ed integrale pagamento dei compensi dovuti per il terzo bimestre (mensilità di febbraio e marzo 2027);

d. entro e non oltre la **data indicata nel Regolamento di ammissione al Campionato 2027/2028** dovranno essere trasmesse le dichiarazioni attestanti il tempestivo ed integrale pagamento dei compensi dovuti per le mensilità di aprile, maggio e giugno 2027;

e. entro e non oltre il **20 luglio 2027** dovranno essere depositate le dichiarazioni attestanti il tempestivo pagamento del **100%** del totale dei compensi lordi complessivamente pattuiti (individualmente conteggiati) dai "tesserati della rosa della prima squadra" (**saldo stagione sportiva 2026/2027**).

2.2. Potranno essere escluse dagli obblighi innanzi trascritti le posizioni di massimo **2** "tesserati della rosa della prima squadra" a condizione che la Società interessata provveda a documentare, negli stessi termini indicati al comma 2 che precede, l'esistenza di un contenzioso non palesemente infondato formalmente avviato con tali tesserati, quanto meno a livello stragiudiziale, almeno **15 giorni** prima delle suddette scadenze.

2.3. I "tesserati della rosa della prima squadra", nei **due giorni successivi** ad ognuna delle scadenze indicate nei commi 2.1.1.) e 2.1.2.) che precedono, potranno depositare presso la Commissione una lettera informativa in cui dovranno specificare l'esatta percentuale del compenso lordo percepito alle date ivi previste. A seguito delle segnalazioni, la Commissione Ammissione Campionati disporrà dei più ampi poteri istruttori per verificarne la veridicità. In particolare, avrà la facoltà di richiedere alle parti interessate la produzione di ulteriori documenti e/o disporre la convocazione delle stesse.

3. Controllo pagamento ritenute fiscali e contributi previdenziali.

3.1. Al fine di consentire il controllo del pagamento delle ritenute fiscali e dei debiti previdenziali le Società dovranno depositare in Lega:

a. entro e non oltre i termini del **20 dicembre 2026, 20 febbraio 2027, 20 aprile 2027** e la **data indicata nel Regolamento di Ammissione al Campionato 2027/2028**, un'attestazione (che sarà inserita in calce al Modulo 15) con la quale dichiarano di aver assolto, anche attraverso le disposizioni legislative in vigore, laddove applicabili, ad ogni obbligazione, diretta o nella qualità di sostituto d'imposta, nei confronti dell'Erario per (IRPEF) e nei confronti degli Enti Previdenziali (INPS) relativa ai compensi riferiti alla mensilità scadute;

b. entro e non oltre i termini del **20 dicembre 2026 e 20 aprile 2027** il **Documento Unico di Regolarità Contributiva** (DURC – On Line) in corso di validità;

c. in caso di irregolarità risultanti dal DURC le Società dovranno depositare la documentazione attestante il pagamento delle somme ivi indicate, ovvero le rateazioni concesse dell'Ente creditore e la documentazione attestante l'integrale pagamento delle rate scadute.

4. Controllo pagamento debiti erariali.

4.1. Al fine di consentire il controllo del pagamento delle rate scadute previste nei piani di dilazione (ove esistenti) relativi ai debiti erariali le Società dovranno depositare in Lega, entro e non oltre i termini del **20 dicembre 2026, 20 febbraio 2027, 20 aprile 2027** e la **data indicata nel Regolamento di Ammissione al**

Campionato 2027/2028, la documentazione attestante il tempestivo ed integrale pagamento delle rate scadute relative a tutti i piani di dilazione da queste ultime attivati.

5. Deposito bilanci.

5.1. Entro la data del **31/01/2027** le Società dovranno depositare in Lega il fascicolo relativo all'ultimo bilancio approvato dall'organo competente, come depositato presso il Registro delle Imprese, completo di Bilancio e Nota Integrativa, Relazione sulla Gestione, Relazione dell'Organo di Controllo o del Revisore, verbale dell'Assemblea di approvazione del bilancio corredato dalle relative relazioni accompagnatorie (relazione del C.d.A.). Nel caso in cui l'esercizio coincida con l'anno solare dovrà essere depositato il progetto di bilancio aggiornato alla data del 31/12/2026, sottoscritto dal Legale Rappresentante della Società e dall'Organo di controllo o dal Revisore.

6. Ulteriori obblighi a carico delle Società.

6.1. Le Società che hanno ottenuto l'ammissione al Campionato di SuperLega **2026/2027** devono:

- a)** rispettare, per quanto di propria spettanza, gli accordi intervenuti tra la Lega Pallavolo ed i terzi e comunque collaborare al loro buon esito;
- b)** informare senza indugio la Lega di tutti gli atti o fatti, di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività, che possano costituire una irregolarità nella gestione della Società o una violazione delle norme di legge e delle norme federali, ovvero avere effetti negativi di rilievo sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società o pregiudicarne la continuità dell'impresa;
- c)** comunicare alla Lega, entro **trenta giorni** dalla loro conoscenza:
 - ogni modifica statutaria;
 - la nomina di nuovi amministratori e procuratori o la modifica dei relativi poteri;
 - la trasformazione, fusione, scissione o qualsiasi altra vicenda societaria, secondo le modalità e i termini previsti dai regolamenti della FIPAV;
 - qualsiasi atto *inter vivos* di disposizione di azioni/quote di partecipazione al capitale sociale della Società;
 - qualsiasi atto di costituzione di pegno o usufrutto sulle azioni/quote societarie;
 - qualsiasi controversia della Società con terzi che possa pregiudicare la consistenza patrimoniale della Società stessa;
 - la nomina di nuovi Componenti del Collegio Sindacale.
- d)** Le Società si obbligano, pena il deferimento al Giudice di Lega per l'applicazione delle sanzioni previste, a rispettare:
 - gli accordi presi dalla Lega per la produzione delle partite;
 - la programmazione delle partite televisive predisposta dalla Lega in collaborazione con le Emittenti Televisive;
 - quanto necessario per la corretta e puntuale realizzazione del contratto sottoscritto con Volleyball Word e degli altri contratti aventi ad oggetto la gestione dei diritti collettivi della società consorziate;

- quanto previsto da delibere del C.d.A., dai Regolamenti, dagli Adempimenti e dalle Circolari di Lega.

7. Sanzioni.

- 7.1.** L'inadempimento agli obblighi previsti dal presente articolo comporterà, oltre all'attivazione della procedura di escussione delle garanzie finanziarie, ove prevista, l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7 del presente Regolamento.

Art. 6 – Garanzie finanziarie

- 1.** Nel presente Regolamento per garanzia finanziaria si intende esclusivamente garanzia bancaria irrevocabile ed incondizionata del tipo a prima richiesta rilasciata da parte di primario istituto di credito di diritto italiano iscritto all'A.B.I. che non abbia in corso, o non abbia avuto in passato, controversie con la Lega.

(i) Garanzia finanziaria art. 3 lett. i)

Nel caso in cui nei termini di cui al presente Regolamento le Società non fossero in grado di depositare detta garanzia potranno effettuare presso la Lega un deposito infruttifero a mezzo assegno circolare della somma portata in garanzia. Detto deposito potrà essere sostituito da regolare garanzia finanziaria. La Lega è autorizzata ad operare su detto deposito con le stesse modalità previste dal presente Regolamento per l'escussione della garanzia finanziaria.

La garanzia finanziaria verrà escussa, in tutto o in parte, dalla Lega nei seguenti casi e con le seguenti modalità:

- a)** fino all'ammontare massimo garantito in caso di mancato pagamento di multe, ammende o quant'altro dovuto a qualsiasi titolo (in via esemplificativa: tasse gara, sanzioni pecuniarie del Giudice di Lega o degli organi giudicanti federali, etc.) alla Lega, alla FIPAV, alla CEV e alla FIVB entro **7 giorni** dalla relativa messa in mora;
- b)** fino all'ammontare massimo garantito in caso di mancato rispetto degli accordi conclusi in sede di Camera di Conciliazione di Lega alle scadenze previste dal verbale di conciliazione per controversie tra Società aderenti alla Lega Pallavolo e tra queste e i tesserati appartenenti o appartenuti alla rosa della prima squadra, nelle stagioni precedenti o in quella in corso;
- c)** fino all'ammontare massimo garantito in caso di mancato pagamento di crediti vantati da Società di Serie A derivanti da indennità dovute per pregressi rapporti con atleti (premio di tesseramento, compensazione e formazione) o altro titolo comunque fondato sui Regolamenti sportivi o di Lega, documentati dall'esistenza di fatture regolarmente emesse alle date pattuite, non pagate e non contestate trascorsi **30 giorni** dalla scadenza;
- d)** nell'ammontare massimo garantito in caso di: (i) mancata partecipazione al Campionato successiva alla scadenza del termine per comunicare la rinuncia al Campionato o al provvedimento di ammissione al Campionato;

- (ii) ritiro volontario; (iii) esclusione dal Campionato successiva all'iscrizione. In tali casi l'importo entrerà nella disponibilità della Lega;
- e) fino all'ammontare massimo garantito in caso di mancato adempimento di tutte le altre obbligazioni previste dal presente Regolamento e/o dagli altri Regolamenti di Lega.
- f) fino all'ammontare massimo garantito in caso di mancato pagamento del saldo dei compensi lordi complessivamente pattuiti (individualmente conteggiati) e maturati dai "tesserati della rosa della prima squadra" nella stagione **2026/2027**; tale disposizione **si applica esclusivamente** alle società che **abbiano rinunciato** all'iscrizione - avendone diritto - **o non siano state ammesse** al Campionato di Serie A al quale avranno titolo a partecipare nella stagione **2027/2028**.

Le somme escusse entreranno tutte nella disponibilità della Lega, fatta eccezione per quelle indicate nella lettera a), che verranno versate alle Istituzioni sportive ivi indicate, ove non sia di competenza della stessa Lega, nonché per quelle indicate nelle lettere b), c) e f), che verranno versate in favore dei titolari dei crediti oggetto della garanzia.

In caso di concorso di più creditori che agiscano per l'escussione della garanzia finanziaria, la somma incamerata a tale titolo dalla Lega verrà ripartita: **a)** in primo luogo, in favore della Lega e della FIPAV, fino alla concorrenza dei crediti dalle stesse vantati; **b)** in secondo luogo, in favore delle società di serie A titolari dei crediti previsti dal presente articolo, fino alla concorrenza del loro ammontare; **c)** in terzo luogo, in favore dei "tesserati della rosa della prima squadra", ove ricorrano le condizioni di cui alla precedente lettera f).

Nel caso di attivazione della garanzia finanziaria totale o parziale nel corso della stagione **2026/2027**, ai sensi del presente articolo, la Società avrà **15 giorni**, decorrenti dalla richiesta trasmessa dalla Lega al soggetto che ha fornito la garanzia, per procedere al suo reintegro. Superato tale termine senza che vi provveda, la Società sarà assoggettata alle sanzioni previste dall'art. 7 del presente Regolamento.

La garanzia, i cui contenuti dovranno essere conformi al facsimile (**Mod.8**) fornito dalla Lega, dovrà avere decorrenza dal **23/06/2026** e scadenza al **31/07/2027**, essere a prima richiesta e garantire i debiti assunti dalla Società richiedente l'ammissione per quanto previsto dalla lettera a) alla lettera f) che precedono. Detta garanzia dovrà ricomprendere anche i debiti assunti nei confronti degli stessi soggetti nel periodo **01/08/2025 - 23/06/2026**.

All'atto del deposito della nuova garanzia, verificatane la regolarità, la Lega restituirà, su richiesta, tutte le garanzie presso la stessa depositate relative alle stagioni precedenti.

(ii) **Garanzia finanziaria art. 3 lett. g)**

Tale garanzia finanziaria dovrà essere prestata dalle sole società che abbiano dichiarato, nell'apposito modulo previsto dall'art. 3, lett. g), l'esistenza di debiti erariali già scaduti alla data del **31/12/2025** e/o di debiti erariali scaduti alle date

previste nei precedenti Regolamenti di Ammissione al Campionato e già oggetto di precedenti rateizzazioni e, nel contempo, che non abbiano depositato la documentazione comprovante il pagamento integrale di tali debiti, ovvero l'esistenza di una rateizzazione di tali debiti (nonché il regolare e tempestivo pagamento delle relative rate scadute), ovvero l'apertura di un contenzioso con l'Agenzia delle Entrate (e/o con il suo Concessionario) per il disconoscimento del credito da quest'ultima eventualmente reclamato.

Nel caso in cui nei termini di cui al presente Regolamento le suddette Società non fossero in grado di depositare detta garanzia, potranno effettuare presso la Lega deposito infruttifero a mezzo assegno circolare della somma portata in garanzia. La Lega è autorizzata ad operare su detto deposito, che potrà essere sostituito da regolare garanzia finanziaria entro il **31/12/2026**, con le stesse modalità previste dal presente Regolamento per l'escussione della garanzia finanziaria.

La garanzia finanziaria indicata in epigrafe, i cui contenuti dovranno essere conformi al facsimile (Mod.8 bis) fornito dalla Lega, e che dovrà avere decorrenza dal **23/06/2026** al **31/07/2027**, sarà escussa dalla Lega, in tutto o in parte, fino alla concorrenza del totale dei debiti sub art. 3, lett. g, nn. II. e III. per i quali non sia stata tempestivamente fornita la documentazione indicata all'art. 5, comma 4, del presente Regolamento.

Nel caso di attivazione della garanzia finanziaria totale o parziale ai sensi del presente articolo, la Società avrà 30 giorni dalla richiesta trasmessa dalla Lega al soggetto che ha fornito la garanzia per procedere al suo reintegro. Superato tale termine senza che vi provveda, la Società sarà assoggettata alle sanzioni previste dall'art. 7 del presente Regolamento.

Art. 7 – Sanzioni

- 1.** In caso di violazione delle norme previste dal presente Regolamento gli Organi di Lega a ciò legittimati potranno applicare, nei confronti delle Società, e dei loro tesserati, ammesse a partecipare alla SuperLega **2026/2027**, le sanzioni pecuniarie e sportive previste dal presente Regolamento – in aggiunta all'attivazione della procedura di escussione della garanzia finanziaria ed alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie e sportive previste dai vigenti regolamenti della FIPAV – e, ove occorra, potranno deferire tali Società, e i loro tesserati, ai competenti organi di Giustizia Federale, all'uopo richiedendo la/e sanzione/i da irrogare nel caso specifico.
- 2.** In particolare, nei confronti delle Società, e dei loro tesserati, ammesse a partecipare alla SuperLega **2026/2027**, saranno applicate, singolarmente o cumulativamente, le seguenti sanzioni:
 - a)** mancato rispetto, nei limiti ed entro i termini previsti dal presente Regolamento, degli obblighi in materia di nomina del Collegio Sindacale o del Revisore, nonché di aumento, sottoscrizione e versamento del capitale

sociale, ovvero di ricostituzione del capitale sociale (art. 2 del presente Regolamento):

- I. sanzione pecuniaria da parte del Giudice di Lega fino ad **euro 60.000 (sessantamila)**, che dovrà essere versata entro **15 giorni** dalla comunicazione del relativo provvedimento, a pena di escussione della garanzia finanziaria;
- b) perdita dei requisiti tecnici (art. 3, lett. "o" del presente Regolamento):
 - I. sanzione pecuniaria da parte del Giudice di Lega fino ad **euro 60.000 (sessantamila)**, che dovrà essere versata entro **15 giorni** dalla comunicazione del relativo provvedimento, a pena di escussione della garanzia finanziaria;
 - II. la perdita dei requisiti tecnici previsti dall'art. 3, lett. "o" del presente Regolamento, sia all'inizio che durante il Campionato, è equiparata al ritiro dal Campionato ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Gare Fipav e produce, oltre all'applicazione della sanzione di natura pecuniaria, l'immediata decadenza dall'ammissione con conseguenziale perdita di tutti i diritti sportivi legati alla partecipazione alla SuperLega;
- c) mancato deposito e/o accertata non veridicità delle dichiarazioni relative ai compensi dei "tesserati della rosa della prima squadra", nonché mancato adempimento, nei limiti ed entro i termini previsti dal presente Regolamento, delle obbligazioni assunte nei confronti degli stessi tesserati:
 - I. sanzione pecuniaria da parte del Giudice di Lega fino al massimo del valore della garanzia finanziaria prestata, che dovrà essere versata entro **15 giorni** dalla comunicazione del relativo provvedimento, a pena di escussione della garanzia finanziaria;
 - II. interdizione, da un minimo di **un mese** ad un massimo di **tre anni**, da qualsiasi incarico di rappresentanza di società per il rappresentante legale;
 - III. penalizzazione, da un minimo di **1 punto** ad un massimo di **5 punti**, nella classifica di regular season della stagione;
 - IV. divieto di cedere o acquisire un titolo, per la stagione successiva;
- d) mancato deposito e/o accertata non veridicità della documentazione indicata nell'art. 5 e/o mancato assolvimento degli obblighi previsti dallo stesso art. 5:
 - I. sanzione pecuniaria da parte del Giudice di Lega fino al massimo del valore della garanzia finanziaria prestata, che dovrà essere versata entro **15 giorni** dalla comunicazione del relativo provvedimento, a pena di escussione della garanzia finanziaria;
 - II. interdizione, da un minimo di **un mese** ad un massimo di **tre anni**, da qualsiasi incarico di rappresentanza di Società per il rappresentante legale;

- III. penalizzazione, da un minimo di **1 punto** ad un massimo di **5 punti**, nella classifica di regular season della stagione;
- IV. divieto di cedere o acquisire un titolo, per la stagione successiva;
- e) mancato reintegro, nei limiti ed entro i termini previsti dal presente Regolamento, delle garanzie finanziarie escusse dalla Lega:
 - I. interdizione, da un minimo di **un mese** ad un massimo di **tre anni**, da qualsiasi incarico di rappresentanza di società per il rappresentante legale;
 - II. penalizzazione, da un minimo di **1 punto** ad un massimo di **5 punti**, nella classifica di regular season della stagione;
 - III. divieto di cedere o acquisire un titolo, per la stagione successiva;
 - IV. sanzione pecuniaria da parte del Giudice di Lega fino al massimo del residuo della garanzia finanziaria prestata, che dovrà essere versata entro **5 giorni** dalla comunicazione del relativo provvedimento, a pena di escussione della garanzia finanziaria.
- 3. Nel caso in cui la decisione che disponga, a carico delle società sportive, la sanzione dei punti di penalizzazione (per le ipotesi contemplate nelle lett. "c", "d" ed "e" che precedono) divenga definitiva oltre il termine dell'ultima giornata di Regular Season, tale sanzione sarà scontata nella stagione sportiva successiva.

Art. 8 – Termini

- 1. Tutti i termini previsti dal presente Regolamento per l'inoltro della documentazione di cui agli articoli precedenti debbono intendersi **come perentori** e a pena di decadenza del diritto al deposito. Si riferiscono al momento in cui i documenti e/o gli atti devono pervenire in Lega.
- 2. Tutta la documentazione dovrà essere caricata sulla **piattaforma WEB ammissioni.legavolley.it** tramite le credenziali già in possesso delle Società (le nuove Società dovranno richiedere le credenziali tempestivamente all'Ufficio Campionati della Lega Pallavolo). La **Garanzia Bancaria** (Mod. 8 e 8 bis) ed il **modulo di disponibilità dell'impianto di gioco** (Mod. 13) dovranno comunque essere depositati, **in originale**, previo caricamento sulla piattaforma, entro un massimo di 3 giorni dalla scadenza del termine presso gli uffici della Lega Pallavolo Serie A.
- 3. Nel caso in cui la garanzia bancaria a favore della Lega Pallavolo Serie A sia stata emessa e sottoscritta digitalmente, le Società potranno depositare la stessa, anche mediante posta elettronica certificata, allegando il documento sottoscritto digitalmente.

Art. 9 – Versamenti

- 1. I versamenti previsti quale quota di rinnovo o di adesione alla Lega dovranno essere effettuati mediante bonifico sul seguente conto corrente bancario intestato alla Lega Pallavolo Serie A:

CREDEM Banca – Filiale San Lazzaro di Savena (BO) - Via Repubblica, 48 - **codice IBAN: IT 72 B 0303237070010000136696**

Art. 10 – Istruttoria e decisione

1. La Commissione dovrà verificare il deposito e la regolarità di tutta la documentazione prevista dal presente Regolamento nonché valutare se, dalla documentazione prodotta, risulti accertato che la Società possieda elementi tali da garantirne l'equilibrio finanziario e/o la continuità e regolarità dell'attività futura. A tal fine, ove ne riscontrasse la necessità, potrà richiedere chiarimenti o ulteriore documentazione alle Società.
2. Nel caso in cui la situazione di incertezza perdurasse, previo parere motivato, potrà inviare un Ispettore presso la sede della Società per le opportune verifiche. Le spese dell'Ispettore saranno a carico della Lega. La designazione dell'Ispettore avverrà da parte della competente Commissione di Ammissione al Campionato. Potrà essere nominato un Revisore Ufficiale dei Conti o una Società di revisione iscritta all'apposito albo.
3. Per motivate esigenze l'Ispettore potrà essere nominato ed inviato anche nel corso della stagione sportiva 2026/2027.

Art. 11 – Ammissione al Campionato

1. La Commissione redigerà entro e non oltre le **ore 16.00 del 03 luglio 2026** l'elenco delle Società aventi i requisiti necessari per l'iscrizione al Campionato di SuperLega **2026/2027** e ne darà comunicazione, tramite PEC o posta elettronica, al Consiglio Federale della FIPAV, proponendone la ratifica e, per conoscenza, alla Segreteria Generale della FIPAV e a quella di Lega. Sarà inoltre trasmesso anche il verbale relativo alle procedure di cessione della licenza/diritto sportivo di cui all'art. 14.
2. Notificherà contestualmente al Consiglio Federale della FIPAV, al Consiglio di Amministrazione della Lega ed alle Società interessate, a mezzo PEC, l'eventuale causa di non ammissione al Campionato e la relativa motivazione.
3. Si precisa che costituirà comunque causa di non ammissione:
 - a) la mancata dichiarazione di disponibilità di un impianto di gioco avente le caratteristiche richieste dai Regolamenti di Lega e la mancata certificazione della relativa capienza in conformità a quanto previsto dai medesimi regolamenti;
 - b) il mancato deposito della domanda di prima adesione o di rinnovo dell'adesione al Consorzio Lega Pallavolo Serie A;
 - c) il mancato deposito della garanzia finanziaria di cui agli artt. 3 lett. "i" e 6 (i) che precedono e/o il mancato reintegro in caso di escussione totale o parziale della garanzia finanziaria della stagione precedente;
 - d) la messa in liquidazione della Società e, comunque, l'assenza di elementi tali da garantire l'equilibrio finanziario e/o la continuità e regolarità dell'attività futura;

- e) il mancato deposito della garanzia di cui agli artt. 3 lett. g) e 6 (ii) che precedono e/o il mancato reintegro in caso di escussione totale o parziale della garanzia finanziaria della stagione precedente;
 - f) l'esistenza di debiti nei confronti di altre Società di Serie A Maschile derivanti da ratei scaduti alla data del **23/06/2026** relativi a indennità dovute per pregressi rapporti con atleti (premio di compensazione, tesseramento e formazione) o altro titolo comunque fondato sui Regolamenti sportivi o di Lega o di crediti, di qualsiasi natura, vantati dalla Lega, dalla FIPAV, dalla FIVB e dalla CEV alla stessa data;
 - g) il verificarsi di quanto previsto dall'art. 4, commi 1 e 4, del presente regolamento.
4. Negli altri casi di mancato rispetto delle norme del presente Regolamento la Commissione potrà o deliberare la non ammissione, con provvedimento motivato, o trasferire gli atti al C.d.A. con la richiesta di deferimento al Giudice di Lega e l'eventuale adozione di provvedimenti disciplinari da quest'ultimo ritenuti congrui.
 5. La Società destinataria del provvedimento di non ammissione ha **2 (due) giorni** lavorativi di tempo per ricorrere al Giudice di Lega tramite PEC, il quale deciderà entro i **2 (due) giorni** lavorativi immediatamente successivi.
 6. Ove il Giudice di Lega accogliesse il ricorso ne darà comunicazione tramite PEC contestualmente alla ricorrente, al Consiglio Federale della FIPAV e al Consiglio di Amministrazione della Lega e la Società risulterà ammessa al Campionato.
 7. Su tale decisione non è ammesso gravame.
 8. Ove il ricorso venisse respinto la Società ha **3 (tre) giorni** lavorativi di tempo dalla notifica a mezzo PEC del provvedimento motivato per ricorrere alla Corte Federale d'Appello della FIPAV, con le modalità di impugnativa avanti a detto organo previste dal vigente Regolamento Giurisdizionale della FIPAV.
 9. La Commissione Ammissione Campionati di Lega potrà chiedere di essere sentita in entrambi i gradi di giudizio e potrà produrre memoria.

Art. 12 – Società riserva

1. Saranno consentite integrazioni nella SuperLega **2026/2027** solo per il raggiungimento massimo di 12 Società partecipanti.
2. Le domande di iscrizione, quale "Società riserva", al suddetto Campionato, dovranno essere presentate entro le **ore 12.00 del 09 giugno 2026** e corredate di un assegno circolare intestato alla Lega Pallavolo Serie A dell'importo di **€ 10.000**. Tale versamento sarà restituito in caso di mancata possibilità di accedere alla SuperLega **2026/2027**.
3. Sono abilitate alla presentazione della domanda la Società retrocessa dalla SuperLega alla Serie A2 e le Società che hanno partecipato al Campionato di Serie A2 **2025/2026** non retrocesse in Serie A3.
4. In caso di accettazione della domanda da parte della Commissione, la quale si pronuncerà entro il **10 giugno 2026**, la Società dovrà depositare tutta la

documentazione prevista dal presente Regolamento entro la data di ammissione al Campionato (**23 giugno 2026**), ivi compresa la garanzia finanziaria e, se del caso, l'adeguamento del Capitale Sociale. In caso di successiva rinuncia, l'importo della garanzia finanziaria verrà definitivamente incamerato dalla Lega.

5. In caso di presentazione di più domande, tra tutte le società ritenute idonee l'ammissione avverrà secondo l'ordine stabilito dall'art. 10 del Regolamento Gare della FIPAV.

Art. 13 – Società rinunciatricie o non ammesse per mancanza dei requisiti

1. La rinuncia al Campionato deve essere comunicata alla Lega, a mezzo Pec, entro e non oltre le **ore 12.00 del 03 giugno 2026**.
2. Le Società che entro la data indicata nel comma che precede abbiano rinunciato, avendone diritto, a presentare domanda di ammissione alla SuperLega, previa richiesta da inoltrare alla FIPAV e per conoscenza alla Commissione entro la medesima data del **03 giugno 2026**, avranno diritto ad essere ammesse al Campionato di Serie A2, anche se il numero di squadre partecipanti a tale Campionato fosse dispari e/o superiore a 14, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di ammissione previsti dal Regolamento relativo a tale Campionato.
3. Le Società non ammesse al Campionato di SuperLega per mancanza di requisiti potranno, previa richiesta da inoltrare alla FIPAV e per conoscenza alla Commissione entro **due giorni lavorativi** dal ricevimento del provvedimento di non ammissione, potranno essere ammesse, mantenendo tutti i diritti sportivi, al primo Campionato successivo a quello di spettanza.
4. Le Società che dovessero rinunciare all'ammissione alla SuperLega in un periodo diverso da quello innanzi indicato saranno retrocesse al primo Campionato a libera iscrizione con l'obbligo del pagamento, a favore della Lega, di una sanzione pari all'importo della garanzia stabilita per il Campionato a cui hanno rinunciato.

Art. 14 – Cessione del diritto sportivo

1. La cessione del diritto sportivo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15 del Regolamento Affiliazione e Tesseramento FIPAV potrà avvenire solo previo parere favorevole della Lega che dovrà essere richiesto al Consiglio di Amministrazione con istanza motivata sottoscritta **congiuntamente** dalla Società cedente e da quella cessionaria entro e non oltre le **ore 12.00 del 01 giugno 2026**.
2. Il Consiglio di Amministrazione formulerà il suo parere, **su cui non è ammesso gravame**, entro il **5° giorno** successivo a quello delle scadenze dei termini di cui sopra.
3. Le Società aventi titolo a partecipare alla SuperLega **2026/2027** potranno cedere il titolo sportivo relativo a tale Campionato, in favore di altro sodalizio affiliato alla FIPAV per la stagione **2026/2027** alle sole condizioni previste dal presente articolo.

4. Le norme del presente articolo e i termini ivi previsti si applicheranno anche in caso di trasferimento di diritti non per cessione ma per fusione o assorbimento, o trasferimento della sede sulla base di quanto previsto dal vigente Regolamento Affiliazione e Tesseramenti FIPAV.
5. La Società richiedente il titolo a partecipare al Campionato di SuperLega dovrà necessariamente essere costituita in forma di Società di capitali sportiva e dovrà avere il capitale sociale minimo previsto dal presente regolamento.
6. Tale società non potrà avere la sede e il campo di gioco:
 - a) in una **Provincia** dove abbia già sede e campo di gioco un'altra Società avente titolo di disputare il Campionato di SuperLega, a meno che non trattasi di **capoluogo di Regione nel cui Comune** non sia già presente una Società di SuperLega;
 - b) in un **Comune** dove abbia già sede e campo di gioco un'altra Società avente titolo di disputare il Campionato di Serie A2, anche se capoluogo di Regione, tranne che nel caso in cui la società esistente abbia prestato il proprio consenso scritto alla cessione.

Deve intendersi che tali ultime disposizioni non si applicano nel caso in cui la cessione del titolo sportivo avvenga all'interno della medesima Provincia e cioè quando il numero delle Società della SuperLega e di Serie A2 presenti nella Provincia non venga modificato.

Nessun limite territoriale alla cessione è, invece, previsto, con riferimento alle Società aventi titolo di disputare il Campionato di Serie A3.
7. In caso di parere favorevole da parte del C.d.A. della Lega, le Società richiedenti dovranno depositare, entro le **ore 14.00 del 23 giugno 2026**, tutta la documentazione richiesta dal presente Regolamento per l'ammissione al Campionato di SuperLega **2026/2027** e, ove iscritte per la prima volta alla Lega, oltre a quanto previsto dal presente Regolamento, dovranno depositare, entro gli stessi termini di cui sopra, la documentazione prevista dall'art. 5 dello Statuto per l'ammissione al Consorzio Lega Pallavolo Serie A Maschile.
8. Le Società richiedenti dovranno, inoltre, effettuare la procedura di ammissione al Campionato nei termini previsti dal presente regolamento e depositare, unitamente ai documenti ivi previsti, per quanto compatibili, la seguente ulteriore documentazione:
 - a) copia dello statuto sociale vigente conforme alle norme di legge in vigore e alle direttive di Lega e della FIPAV;
 - b) versamento in favore della Lega della somma di **euro 150.000 (centocinquantamila)**;
 - c) versamento alla FIPAV della tassa di Diritti di Segreteria per acquisizione Titoli;
 - d) attestazione di riaffiliazione alla FIPAV della società cedente;
 - e) richiesta di cessione del titolo sportivo sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società cedente con allegata la deliberazione dell'organo competente a norma di Statuto ad autorizzare il Legale Rappresentante ad effettuare tale cessione;

- f) richiesta di acquisizione del titolo sportivo sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società cessionaria con allegata la deliberazione dell'organo competente a norma di Statuto ad autorizzare il Legale Rappresentante ad effettuare tale acquisizione;
 - g) quietanza attestante l'avvenuto saldo dei debiti scaduti assunti dalla Società cedente nei confronti di altre Società di Serie A;
 - h) quietanza attestante l'avvenuto saldo **del 100% del totale** dei compensi lordi complessivamente pattuiti dalla Società cedente con tutti i tesserati della rosa della prima squadra della stagione sportiva **2025/2026** o idonea liberatoria rilasciata dai suddetti tesserati;
 - i) idonea liberatoria di altre Società di Serie A maschile che vantassero crediti non scaduti nei confronti della Società cedente.
9. Scaduti i termini di cui al presente articolo, non potranno più avvenire, per qualsivoglia titolo, trasferimenti del titolo sportivo di SuperLega, anche per fusione e assorbimento o trasferimento della sede.
 10. Nel caso avvenga una cessione dei diritti tra Società aventi titolo a partecipare rispettivamente ai Campionati SuperLega e Serie A2, non saranno richiesti i documenti di cui alle precedenti lettere a) e b).
 11. Non saranno, altresì, richiesti i documenti di cui alle precedenti lettere a) e b) alle Società di Serie A2 e Serie A3 che acquistano il titolo a partecipare alla SuperLega, in quanto già facenti parte del Consorzio. Tali società, inoltre, potranno depositare la garanzia finanziaria prevista dall'art. 3, lettera i) di importo pari a **100.000 euro**.
 12. La Commissione potrà richiedere alla Società cedente o a quella richiedente il titolo, ulteriore documentazione così come potrà porre a carico della Società richiedente l'onere del deposito di ulteriori garanzie finanziarie in base all'esame della documentazione depositata.
 13. Il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione è presupposto per il deposito della documentazione di ammissione ma non costituisce diritto all'ammissione.
 14. L'omologa della cessione è subordinata al rispetto integrale di quanto previsto dal presente Regolamento, nonché dalle norme FIPAV in materia.
 15. Per essere ammessa a partecipare alla SuperLega la Società richiedente dovrà comunque, oltre a quanto previsto dal presente capo, rispettare tutti gli altri requisiti previsti dal presente Regolamento per la partecipazione alla SuperLega.
 16. Si precisa che una Società che cede il titolo sportivo non acquisisce il diritto ad essere ammessa ad altro Campionato (a differenza di quelle rinunciatricie) ma conserverà unicamente il diritto a partecipare agli altri Campionati a cui aveva titolo prima della cessione del diritto di SuperLega.
 17. Le Società che acquistano il titolo a partecipare alla SuperLega la cui compagine sociale presenti elementi di continuità rispetto a quella della società cedente e che non trasferiranno in altra provincia sede sociale e impianto di gioco: (i) non saranno tenute ai limiti territoriali previsti dal presente articolo; (ii) non dovranno versare la somma di **150.000 euro** prevista dalla sopra riportata lett.

b) del presente articolo; (iii) potranno depositare la garanzia finanziaria prevista dall'art. 3, lettera i) di importo pari ad **100.000 euro**.

- 18.** Ai fini del rilascio del parere favorevole da parte del Consiglio di Amministrazione è obbligatorio allegare all'istanza di cui all'art. 14, comma 1, una dichiarazione dell'Organo di Controllo della Società cedente che certifichi l'ammontare dei debiti fiscali scaduti nei confronti dell'Erario, ivi compresi quelli oggetto di rateizzazione, alla data del **31/12/2025**. Non potrà in nessun caso essere autorizzata la cessione del titolo qualora l'ammontare di tali debiti erariali scaduti alla data innanzi indicata sia pari o superiore al **15%** del fatturato dei corrispettivi indicati nell'ultimo bilancio approvato dalla Società cedente (per le società iscritte al Consorzio a decorrere dalla stagione sportiva **2025/2026** si farà riferimento ai corrispettivi desumibili dalla situazione patrimoniale aggiornata al **31/05/2026**, debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società e dall'Organo di Controllo) se non previa riduzione dell'esposizione entro il limite del **15%**.
- 19.** Eventuali richieste e/o pareri in ordine all'interpretazione del presente Regolamento saranno di competenza del Consiglio di Amministrazione della Lega salvo ratifica da parte della FIPAV.